



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 15 del 05-02-2024

Oggetto: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N.145/2018-STANZIAMENTO ESERCIZIO 2024-DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **18:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", nella Sala Giunta di questo Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

AVV. CERONI ELISABETTA	SINDACO	P
PROPERZI MATTEO	ASSESSORE	P
TOSCANELLI SARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Presiede il Signor **AVV. CERONI ELISABETTA** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE Ercoli Pasquale**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S	Comunicazione alla Prefettura	N

E' collegata in videoconferenza l'Assessore Sara Toscanelli.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Com.le n. 17 del 27.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 13.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma delle opere pubbliche anni 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.05.2023 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai responsabili dei servizi per l'esercizio 2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto Finanziario 2022;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 303 del 30.12.2023, con il quale:

- è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali al 15/03/2024;
- è stato autorizzato per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla stessa data del 15.03.2024;

Visti:

l'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 che individua tra le Amministrazioni pubbliche anche gli Enti Locali ovvero le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane; l'art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernenti i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;

l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le Pubbliche Amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni;

Visto altresì l'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale:

- ai commi 859 e 862 dispone che a partire dell'anno 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009:
 - a. qualora il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e purché il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - b. qualora, pur rispettando la precedente condizione a) presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e

- scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2022;
- entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le suddette condizioni
 - a) e b) riferite all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al comma 861 dispone che:
 - i sopracitati indicatori riferiti al debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 del D.L. n. 35/2013 (cosiddetta PCC);
 - i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
 - limitatamente all'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono elaborare degli indicatori suddetti sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo avvio della comunicazione alla piattaforma elettronica relativa ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile; al comma 863 dispone che:
 - nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
 - il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni a) e b) del comma 859;
 - al comma 868 dispone che a decorrere dal 2021 l'accantonamento tramite delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Fondo di garanzia debiti commerciali, deve essere adottato anche dalle amministrazioni pubbliche;

- non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Vista la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti – sezione delle autonomie, evidenzia che *«il riferimento agli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione» contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3 lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti...con obbligo di ricostituzione entro l'anno prescritti dal combinato disposto dagli artt. 195 e 222 del TUEL»;*

Considerato che l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che:

- tale operazione contabile si sostanzia in un conglomerato di risorse correnti che sono rese indisponibili per l'intero esercizio, confluiscono nel Fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:
 - ✓ l'Ente presenti nell'anno 2022 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente 2021, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate;
 - ✓ l'Ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2022, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre 2021 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purché lo stock di debito scaduto al 31/12/2022 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
 - ✓ nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;
 - ✓ l'Ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

Tenuto altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli Enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

Rilevato che, dai dati e dalle informazioni fornite dal Servizio Finanziario, l'Ente al 31/12/2023 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari a ZERO, pertanto inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno 2023 (€ 1.460.000,00) e un indicatore dei tempi medi di pagamento pari a giorni - 19, dati che non determinano l'obbligo dell'accantonamento al fondo garanzia debiti come per gli anni precedenti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- ✓ il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di dichiarare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto del rispetto delle seguenti condizioni :

2.1) il debito residuo al 31.12.2023 pari a € ZERO, pertanto inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno 2023 pari ad €1.460.000,00 e pertanto non determina l'obbligo dell'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali;

2.2) lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2.2) 2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2023 pari a giorni - 19, quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2022;

2.3) al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

3) di dare atto pertanto che l'Ente NON deve provvedere a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali dell'anno 2024;

4) di dare mandato al Servizio Finanziario di trasmettere copia del presente atto all'Organo di Revisione per l'opportuna informativa.

5) di dare atto che la presente determinazione verrà presa in considerazione per la predisposizione del Bilancio di previsione 2024/2026.

- Inoltre la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata

votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente
F.to AVV. CERONI ELISABETTA

Il Segretario Comunale
F.to Ercoli Pasquale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08-02-2024

Rapagnano, li 08-02-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Mennecozi Cristina

La presente deliberazione è trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 267/2000, in data 08-02-2024, prot. n.

Rapagnano, li 08-02-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Mennecozi Cristina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il: 05-02-2024

- ☐ Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- ☐ Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 .

Rapagnano, li 08-02-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Mennecozi Cristina

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Rapagnano, li 08-02-2024

Il Responsabile del Servizio
Mennecozi Cristina
